

# COMUNE DI BERTINORO

## **REGOLAMENTO PER L' APERTURA E LA GESTIONE DELLE SALE GIOCHI**

Approvato con delibera di C.C. n. 103 del 09.12.02

### **Art.1**

A norma dell' art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.07.77 n. 616, l' apertura di nuova sala giochi è subordinato al rilascio della licenza da parte del Comune.

Tale licenza è disciplinata dall' art. 86 del TULPS , che dispone, al comma 1, l' obbligo della licenza di polizia per le sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per Sala Giochi si intende un esercizio composto da uno o più locali ove siano messi a disposizione dei clienti una gamma di giochi leciti ( biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, compreso Personal Computer o simili collegati ad Internet, bowling, ecc) o altre apparecchiature per lo svago e l' intrattenimento.

### **Art. 2**

Il Dirigente rilascia la licenza per l' apertura di nuove sale giochi o per il trasferimento di quelle esistenti, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, al fine di valutare il rispetto dell' ordine e la quiete pubblica.

Le licenze sono permanenti, come previsto dal D.P.R. 28.05.01, n. 311.

Per l' uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e calcio-balilla l' età minima è di 14 anni, salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata ad essi da vincoli di parentela, adozione ed affiliazione.

### **Art. 3**

La superficie minima richiesta per l' apertura o il trasferimento di sala giochi, è di mq. 100. Non è previsto il rilascio di nuova licenza o l' autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, quando l' esercizio si trovi in prossimità chiese o altri luoghi di culto, ospedali o simili, strutture scolastiche di qualsiasi livello, e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 100 da tali luoghi.

Inoltre non può essere rilasciata una nuova licenza o l' autorizzazione al trasferimento, qualora l' esercizio si collochi ad una distanza inferiore a ml. 200 da altra sala giochi.

La superficie occupata dai giochi ed apparecchi di divertimento non dovrà superare il 60% della superficie utile del locale, dove per superficie utile s' intende quella ove gli apparecchi sono installati e, comunque la superficie ove non sia inibito l' accesso al pubblico, compresa quella eventualmente destinata alla somministrazione, esclusa quella destinata ai servizi, uffici, depositi, magazzini.

La superficie di un eventuale esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all' interno del locale, viene ricompresa nel 60% della superficie occupata dai giochi e non può superarne il 25%.

La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell' attività di intrattenimento e svago.

#### **Art. 4**

L'attivazione degli esercizi di sala giochi conseguente al rilascio di nuova licenza o di autorizzazione al trasferimento, dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio della licenza o dell'autorizzazione medesima, pena la decadenza dei titoli medesimi.

#### **Art. 5**

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di sala giochi sono stabiliti dal singolo esercente nel rispetto della seguente fascia oraria : dalle ore 14.00 alle ore 24.00 ( con estensione fino alle ore 02.00 nelle sale giochi collegate a bowling).

#### **Art. 6**

Gli esercizi di sala giochi possono osservare una intera giornata di chiusura settimanale da stabilirsi ai sensi della l. n. 425 del 01/06/71.

#### **Art. 7**

Il subingresso nella titolarità o nella gestione degli esercizi di sala giochi è disciplinato, nella misura in cui esse sono applicabili, dalle disposizioni che regolano i subingressi nelle attività di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.  
E' ammessa la rappresentanza.

#### **Art. 8**

Per il rilascio di una nuova licenza o per il trasferimento dell'esercizio, occorre presentare domanda in bollo al Sindaco. Nella domanda l'interessato dovrà, tra gli altri elementi di legge, specificare la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge.

Nella domanda dovrà essere dichiarata la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento ( superficie, distanza, ecc..), nonché delle ulteriori condizioni:

- a) la disponibilità dei locali , con pianta planimetrica in scala 1:100
- b) l' idoneità del locale sotto l' aspetto urbanistico-edilizio e della conforme destinazione d' uso;
- c) l' adeguamento dell' impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
- d) l' indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall' attività o dagli impianti;
- e) l' elenco dei diversi tipi di giochi ed attrezzature utilizzate, specificandone il numero ed allegando il relativo regolamento.

Qualora il trasferimento sia richiesto per cause di forza maggiore, questo può essere autorizzato anche in deroga alla superficie minima prevista dall' art. 3.

Il rilascio delle licenze di sala giochi è subordinato, oltreché al rispetto delle norme del presente regolamento, anche all'osservanza di ogni altra legge o regolamento che si rende applicabile.

## **Art. 9**

L'installazione di apparecchi da gioco del tipo apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, è regolata dagli artt. 86 e 110 del TULPS, come modificati dalla Legge n. 388 del 23/12/2000.

Tale installazione presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi alberghieri, complessi ricettivi o complementari a carattere turistico sociale, alberghi, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, spacci di enti collettivi ed assistenziali, circoli privati, ecc.... può essere effettuata previa presentazione di una denuncia d'inizio attività dell'interessato al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90.

Alla D.I.A., che sostituisce il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 del TULPS, così come modificato dalla Legge n. 388 del 23/12/2000, deve essere allegata:

- copia del nullaosta dell'Amministrazione Finanziaria ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza del suddetto nullaosta;
- elenco dei giochi installati e relativa descrizione per tipologia;
- ogni documento integrativo richiesto nel modello predisposto per la D.I.A.

L'installazione degli apparecchi di cui sopra non può superare n. 5 apparecchi da gioco in totale. Sono esclusi da tale limite i biliardi, i juke-box ed i calcio-balilla.

Non sono ammessi ai giochi i minori di anni 14, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata al minore da vincoli di parentela, adozione ed affiliazione.

I giochi di abilità con premi di piccola oggettistica non necessitano né di nullaosta dell'Amministrazione finanziaria né di autorizzazione di cui all'art. 86, comma 3 del TULPS: occorre, in ogni caso, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 comma 1 del TULPS, come indicato dall'art. 194 del regolamento d'esecuzione del TULPS, che può essere sostituita dalla presentazione di una Denuncia d'Inizio Attività.

## **Art. 10**

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento comprese quelle previste dall'art. 9, sono confermate.

## **Art. 11**

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco, deve essere esposta la tabella dei giochi vietati ( giochi d'azzardo, giochi vietati nel pubblico interesse nonché prescrizioni e divieti specifici che l'autorità ritenga di disporre) stabiliti dal Questore e vidimata dal sindaco o da un suo delegato.

## **Art. 12**

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931 e successive modifiche ed integrazioni, e delle altre vigenti leggi.

### **Art. 13**

Con l' entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento per l' apertura di Sale Giochi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/03/87.